

L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente

di Marco Capra - dottore commercialista e revisore legale
e Roberto Capra - dottore commercialista e revisore legale

Il rapporto tra banca e correntista è spesso segnato da momenti di conflittualità. La verifica dei tassi applicati, anche rispetto alle norme e alla giurisprudenza in materia di anatocismo e usura, sovente costituisce elemento critico. Il presente lavoro vuole introdurre all'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente, declinando nel calcolo i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali.

L'usura

La Legge n.108/96 ha modificato la precedente normativa in tema di usura, riformulando l'art.644 c.p. ed introducendo due fattispecie di interesse:

- l'usura "oggettiva" regolata dall'art.644, co.3, prima parte c.p. prevedente che "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"; il "limite" oltre il quale gli interessi sono usurari è dato dalle soglie di usura, determinate sulla base dei tassi medi praticati dagli operatori per categoria di operazione e comunicati trimestralmente, tramite decreto, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di apposite rilevazioni statistiche effettuate da Banca d'Italia e
- l'usura "soggettiva", regolata dall'art.644, co.3, seconda parte c.p. prevedente che "sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".

Da un punto di vista civilistico, l'art.1815, co.2 cod. civ., collocato nella disciplina del mutuo, stabilisce che se sono convenuti interessi usurari, la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

L'usura "oggettiva"

Come detto, per l'usura "oggettiva" il limite di legge o "soglia" viene dedotto dalle rilevazioni medie dei tassi di interesse applicati nel trimestre di riferimento per singola categoria di operazione.

La normativa in tema di usura è stata oggetto di rilevanti modifiche a livello legislativo e regolamentare,

spesso sulla spinta degli arresti giurisprudenziali.

Al riguardo, innanzitutto va segnalata la riformulazione dell'art.2, co.4 L. n.108/96 da parte dell'art.8, co.5, lett.d) D.L. n.70/11, convertito in L. n.106/11, il quale ha previsto che, ai fini della determinazione dei tassi soglia di categoria, il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), rilevato trimestralmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, deve essere aumentato di un quarto, per poi aggiungere un ulteriore margine di altri quattro punti percentuali, nel rispetto in ogni caso di uno scarto massimo di otto punti percentuali tra "tasso soglia" e T.E.G. medesimo.

Prima del 14 maggio 2011, cioè secondo l'originaria formulazione dell'art.2, co.4 L. n.10/96, i tassi soglia erano calcolati aumentando i tassi medi del 50%.

Di seguito, a titolo di esempio, si propone il contenuto del D.M. del 29 dicembre 2009, per il periodo di rilevazione dal 1° luglio 2009 al 30 settembre 2009 e con applicazione dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2010:

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	12,85
	oltre 5.000	9,59
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	19,96
	oltre 1.500	13,12
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese	fino a 5.000	10,26
	oltre 5.000	5,43
Factoring	fino a 50.000	6,14
	oltre 50.000	4,05
Crediti personali		12,53
Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (incluse le operazioni di credito su pegno)		18,13

CONTABILITÀ E BILANCIO

Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dagli intermediari non bancari		14,41
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	15,43
	oltre 5.000	12,46
Leasing strumentale	fino a 25.000	10,34
	oltre 25.000	6,56
Leasing immobiliare		4,39
Leasing autoveicoli e aeronavale	fino a 25.000	14,31
	oltre 25.000	12,67
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a 5.000	14,18
	oltre a 5.000	12,17
Credito revolving	fino a 5.000	16,97
	oltre a 5.000	12,79
Mutui con garanzia ipotecaria:		5,36
	• a tasso fisso • a tasso variabile	2,92

La rilevazione dei tassi medi – che entreranno nei menzionati decreti ministeriali – avviene sulla base delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia.

Il punto è critico: ci si chiede, infatti, quale sia la metodologia applicabile ai fini della verifica del rispetto delle soglie, ovvero se occorre attenersi alle menzionate istruzioni di Banca d’Italia.

In proposito, occorre considerare che i decreti ministeriali, con cui trimestralmente il Dipartimento del Tesoro provvede a comunicare i tassi effettivi globali medi, all’art.3, co.2, stabiliscono che:

“Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art.2, co.4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei cambi”.

Tale obbligo, trova fondamento nell’art. 51 del Testo Unico della Legge Bancaria:

“(Vigilanza informativa) 1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia. (...)”.

Le istruzioni della Banca d’Italia stabiliscono che per le operazioni di apertura di credito e anticipo su crediti e documenti la formula da utilizzare per il calcolo del tasso effettivo globale (T.E.G.) è la seguente¹:

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{Interessi} \times 36500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

Più nel merito, questi sono gli elementi rilevanti per il calcolo:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, comprese quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” e i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale c.d. “scalare”;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei 12 mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi e
- per accordato si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace. Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Le vigenti istruzioni di Banca d’Italia prevedono che la C.M.S. (o meglio gli oneri alla stessa assimilabili che la hanno sostituita) sia considerata ai fini della determinazione delle soglie di usura e, conseguentemente, anche ai fini del calcolo del T.E.G..

Invero, l’art.2-bis D.Lgs. n.185/08, convertito in L. n.2/09, ha espressamente riconosciuto la rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini della rilevazione del T.E.G. e dei conseguenti tassi soglia. Conseguentemente, le nuove Istruzioni di Banca d’Italia dell’Agosto 2009 (in vigore dal Gennaio 2010), hanno incluso le C.M.S. nella formula di calcolo del T.E.G. e segnatamente nella voce “oneri su base annua” rapportata all’accordato (mentre in precedenza, a partire dalle Istruzioni di Banca d’Italia del 30 settembre 1996, nonché secondo gli stessi Decreti Ministeriali trimestrali che recepiscono le rilevazioni,

¹ Per le altre categorie di operazioni (credito personale e finalizzato, leasing, mutuo, cessione del quinto dello stipendio), la determinazione del tasso effettivo avviene in base alla formula del tasso interno di rendimento.

CONTABILITÀ E BILANCIO

le C.M.S. erano escluse dal calcolo del T.E.G. ed erano oggetto di una rilevazione separata espressa in termini percentuali).

La novella del 2009 pone un interessante problema: ci troviamo di fronte a una norma di interpretazione autentica ovvero vale il principio di omogeneità tra i termini del confronto? A chi scrive, pare che la tesi dell'interpretazione autentica della disciplina del 2009 non abbia fondamento normativo².

Ulteriore elemento di criticità nella determinazione dell'usura attiene alla pretesa – da taluni – eliminazione dell'effetto anatocistico³ che determinerebbe una riduzione dei saldi debitori ricalcolati (e, quindi, dei numeri debitori ricalcolati) relativi ai rapporti esaminati.

Per l'effetto, si verificherebbe, nella prima parte della formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) indicata da Banca d'Italia, una contrazione del denominatore del rapporto (ove sono posti i numeri debitori) e, per contro, un immediato innalzamento del Tasso Effettivo Globale calcolato, con un impatto tanto più accentuato quanto più lungo è il periodo considerato e amplificato in ipotesi di applicazione della capitalizzazione semplice in luogo di quella annuale. Ad avviso di chi scrive, l'eliminazione dell'effetto anatocistico non è accettabile, in quanto disomogeneo con le rilevazioni trimestrali. Al riguardo, le istruzioni Banca d'Italia precisano (C3. Calcolo del TEG - Istruzioni Banca d'Italia 2009, pag. 12) che:

“i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale c.d. “scalare” (...)”.

Altro problema rinvia dall'annualizzazione degli oneri. In proposito, le Istruzioni di Banca d'Italia (aggiorna-

² Così, infatti, dispongono le Istruzioni Banca d'Italia (aggiornamento agosto 2009, pag. 15, punto D) Norme transitorie: “Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art.2, co.4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del T.E.G. per la verifica del limite di cui al punto precedente (...) : a) la C.M.S. e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009 (...)” Ed invero, le Istruzioni paiono aderenti alla norma (art.2 bis della Legge 2/09): “(...) Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art.2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art.644 del codice penale [ovvero le soglie di usura, n.d.r.], oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni (...)”.

³ L'anatocismo sarà oggetto di un prossimo lavoro.

mento 2009, punto C3. Calcolo del TEG, pag.12) prevedono che:

“(...) gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi (...)”.

Non è, però, chiaro se l'annualizzazione riguardi tutte le voci di costo che hanno un carattere di ripetitività nell'ambito del finanziamento erogato. Un'indicazione al riguardo ci viene dalle risposte periodicamente fornite dall'Istituto di Vigilanza agli operatori (Cfr. FAQ Banca d'Italia 12/10, pag.6 - Allegato 4):

“Domanda dell'operatore: Le spese per passaggio a debito di conti non affidati vanno annualizzate?”

Risposta BANCA D'ITALIA: Nel caso in cui lo scoperto si verifichi nel trimestre di segnalazione, vanno considerati nel TEG tutti gli oneri addebitati nel trimestre di segnalazione senza annualizzazione. Nel caso di scoperto continuativo iniziato in trimestri precedenti e ancora in essere nel trimestre di rilevazione la componente oneri del TEG è determinata moltiplicando gli oneri addebitati al cliente nel corso del trimestre di rilevazione per la durata effettiva dello sconfinamento continuativo (fino ad un massimo di dodici mesi precedenti) e rapportando il prodotto allo scoperto massimo del trimestre di riferimento. (...)”.

Peraltro, non tutti gli oneri (anche se ripetitivi) devono essere annualizzati: si ritiene, infatti, che l'annualizzazione non debba avvenire per quegli oneri, anche se ripetitivi, il cui addebito non è collegato al trascorrere del tempo, ma dipendente da determinati eventi.

Recentemente, la dottrina ha principiato ad interrogarsi sull'applicabilità, o meno, all'apertura di credito in conto corrente, della disciplina degli interessi moratori, siccome recentemente posta dalla Cassazione con la sentenza n.350/13:

“[...] ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p., e dell'art.1815 cod.civ., co.2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori [...]”.

Si presentano, quindi, alcuni interrogativi:

CONTABILITÀ E BILANCIO

- la sentenza 350/13 si applica anche ai conti correnti?
- gli interessi di mora sono da considerarsi inclusi nell'ambito di applicazione della Legge usura?
- gli stessi devono essere cumulati con gli interessi corrispettivi?
- gli interessi di mora sono confrontabili con i rilevamenti effettuati per gli interessi corrispettivi in mancanza di apposite rilevazioni?

Circa l'estensione della normativa antiusura agli interessi di mora, in dottrina si registrano posizioni contrastanti.

Chi reputa operante anche rispetto agli interessi di mora il combinato disposto degli artt.644 c.p. e dell'art.1815, co.2 cod.civ., rammenta che il Legislatore, con l'art.1 D.L. n.394/00 (convertito in L. n.24/01) ha fornito interpretazione autentica dell'art.644 c.p., stabilendo che:

"Ai fini dell'applicazione dell'art.644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Chi, invece, come gli scriventi, esclude l'applicabilità della normativa antiusura agli interessi di mora, trova giustificazione principalmente nella diversa natura degli stessi:

gli interessi corrispettivi hanno, infatti, una funzione remunerativa, quelli moratori hanno natura risarcitoria consistendo essenzialmente in una sanzione conseguente all'inadempimento (eventuale) del debito⁴.

A favore dell'esclusione dal calcolo del T.E.G. degli interessi di mora pare soccorrere la disciplina europea e, segnatamente, il disposto delle linee guida sul calcolo del T.A.E.G. per l'applicazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo⁵.

L'usura "oggettiva" – Un esempio di calcolo

La tabella seguente riporta, a titolo di esempio, tutti i parametri necessari al fine del calcolo del T.E.G., compresa la Commissione di Massimo Scoperto ed il confronto tra "vecchio metodo" e "nuovo metodo" (con l'avvertenza che la variazione, in più o in meno, è casuale):

Trimestre / Periodo	Interessi Passivi da E/C	(EX) CMS	Totale oneri rilevanti per il calcolo del TEG	Numeri debitori da E/C	Accordato	TEG (int * 36500 / (oneri+CMS * 100 / accordato)	TEGM Tasso Effettivo Globale Medio (aperture di credito - entro € 5.000)	TASSO SOGLIA "VECCHIO" METODO" (pari al TEGM per aperture di credito - entro € 5.000 - aumentato 50%)	TASSO SOGLIA "NUOVO" METODO" (pari al TEGM per aperture di credito - entro € 5.000 - aumentato 25% + 4 p.i % - lim. max 8 p.ti %)	Differenza tra Vecchio e Nuovo metodo
I - 2010	450,00	10,00	130,00	2.100.000	4.000,00	11,321%	12,850%	19,275%	20,063%	0,788%
II - 2010	500,00	15,00	150,00	2.500.000	4.000,00	11,425%	12,480%	18,720%	19,600%	0,880%
III - 2010	550,00	20,00	150,00	2.550.000	4.000,00	12,123%	11,500%	17,250%	18,375%	1,125%
IV - 2010	600,00	25,00	160,00	2.550.000	4.000,00	13,213%	11,380%	17,070%	18,225%	1,155%
I - 2011	650,00	30,00	160,00	2.700.000	4.000,00	13,537%	11,130%	16,695%	17,913%	1,218%
II - 2011	700,00	35,00	150,00	2.800.000	4.000,00	13,750%	11,100%	16,650%	17,875%	1,225%

Ove le celle hanno i significati e assumono i valori di seguito indicati:

⁴ In tale contesto, desta interesse la posizione dell'Arbitro Bancario Finanziario, che in linea di principio evidenzia una posizione contraria all'estensione della disciplina anti usura agli interessi di mora. Anche la prevalente giurisprudenza pare orientata in tal senso.

⁵ A pag. 17 delle menzionate linee guida, infatti, si precisa: "According to Article 19(2)(1st paragraph) and 19(3) ... the total cost of credit will not include:

1. Fees for early repayment, for cancellation of the credit, and for changes in the contractual terms and conditions of the credit agreement, made at the consumer's request.
2. Fees and charges incurred as a result of failure to comply with the terms of the agreement (e.g. late payment charges in the form of interest or penalties, charges for exceeding the credit limit, charges

for returned payments, charges for collection of unpaid debts, ..." (traduzione libera: In accordo all'art.19(2) (1° paragrafo) e 19(3) ... il costo totale del credito non include:

1. Oneri per rimborso anticipato, per cancellazione del credito, e per modifiche del contratto di finanziamento fatte a richiesta del consumatore.
2. Oneri applicati a seguito di inadempimento contrattuale (oneri di ritardato pagamento nella forma di interessi o penali, oneri per superamento del limite di affidamento, insoluti, ... (...)).

CONTABILITÀ E BILANCIO

Rif	Descrizione	Formule	Note
1	Trimestre		Indicare anno e numero del trimestre di rilevazione
2	Interessi passivi	$[(\text{Capitale} * \text{gg} * \text{tasso}) / 36500]$	Importo degli interessi passivi addebitati in e/c
3	Commissione di Massimo Scoperto	$(\text{Max saldo scoperto trim.} * \text{tasso})$	Importo della CMS addebitata in e/c
4	Oneri rilevanti per calcolo TEG	$\Sigma (\text{oneri relativi concessione credito})$	Indicare la sommatoria dei soli oneri rilevanti (*)
5	Numeri debitori da estratto conto	$\Sigma (\text{saldo scoperto} * \text{gg})$	Indicare la sommatoria dei numeri debitori da e/c
6	Accordato		Inserire fido concesso o l'utilizzo effettivo trimestrale per conti non affidati
7	TEG (Tasso Effettivo Globale)	$\frac{\text{Interessi}(\text{rif}2) * 36500}{\text{N. Debitori}(\text{rif}5)} + \frac{\text{Oneri}(\text{rif}4) * 100}{\text{Accordato}(\text{rif}6)}$	Formula di calcolo del TEG attraverso l'inserimento dei dati sopra riportati
8	TEG Medio rilevato da Decreti Ministeriali		Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi indicati nei D.M.
9	Tasso Soglia (TEGM aumentato come per legge)		
CONCLUSIONI:		Se $\text{TEG}(\text{rif}7) \leq \text{Soglia}(\text{rif}9)$ soglia non superata Se $\text{TEG}(\text{rif}7) > \text{Soglia}(\text{rif}9)$ soglia superata	Indica l'esistenza o meno di superi del TEG rispetto alle soglie

L'usura "soggettiva"

L'articolo 644, co.3, seconda parte c.p. assume che possano essere usurari gli interessi, anche se inferiori alla soglia: occorre aver riguardo alle concrete modalità del fatto, la prestazione di denaro o di altra utilità deve risultare sproporzionata rispetto al tasso medio praticato per operazioni similari e il debitore deve essere in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

La verifica richiesta dall'art.644, co.3, seconda parte c.p. è complessa, poiché ha carattere qualitativo e il giudizio di usurarietà viene rimesso all'apprezzamento del giudice.

Tale fattispecie incriminatrice può quindi essere interpretata come un'ipotesi residuale, una sorta di chiusura del sistema di repressione del fenomeno usurario, riferita a operazioni di credito poste in essere tra soggetti privati diversi dagli intermediari del credito.

Ci si chiede, quindi, se sia opportuno/possibile costringere la verifica qualitativa nei rigidi limiti di una verifica di carattere principalmente quantitativo

quale è, invece, quella basata sulla "griglia" delle soglie di usura.

La risposta pare essere negativa.

La verifica richiesta, a ogni buon conto, non è in concreto attuabile con riferimento al T.E.G.M..

E a tanto si perviene se solo si considera che il T.E.G.M. non è un indicatore adeguato, non presentando le caratteristiche richieste dal Legislatore:

- non è un tasso concretamente applicato, trattandosi invece di un tasso "astratto", elaborato in base alle istruzioni di Banca d'Italia allo scopo di rendere attuabili le verifiche di cui alla prima parte del co.3 dell'art.644 c.p. (nelle quali, si rammenta, il termine di confronto è dato dalle soglie di usura e non dai tassi medi);
- non è un tasso riferibile ad operazioni effettivamente "similari"; esso, infatti, è un indicatore generale, determinato a livello nazionale, sulla base del complesso dei rapporti bancari esistenti, senza tenere conto delle caratteristiche intrinseche di rischio di controparte, dimensione del finanziamento e collocazione geografica della

CONTABILITÀ E BILANCIO

singola operazione.

Ad avviso di chi scrive, un indicatore di tasso medio alternativo per “operazioni similari”, potrebbe essere tratto, con cautela:

- dalla “Base Informativa Pubblica” (ora “Base Dati Statistica” o BDS), accessibile tramite il sito internet di Banca d’Italia, alimentata dalle informa-

zioni rilevate nei Bollettini Statistici dell’Istituto di Vigilanza⁶;

- dagli studi di settore e dalle rilevazioni delle Camere di Commercio.

⁶ Anche tale tasso, però, ha un limite: non tiene conto delle caratteristiche di rischio e dimensionali del soggetto finanziato.

 **Euroconference**
E-Learning

*Matura CFP
anche in materie obbligatorie*



E-LEARNING LA FORMAZIONE ON-LINE CHE TI PERMETTE DI MATURARE CREDITI FORMATIVI

- Fruibilità senza limiti di tempo
- Riduzione dei tempi di formazione
- Facilità di apprendimento e semplicità d’uso
- Riconoscimento dei Crediti Formativi anche in materie obbligatorie

SCOPRI DI PIÙ